



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa



Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@INPDAP.it

Roma, 20/01/2005

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Alla Direzione Centrale
Organi Collegiali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 1

OGGETTO: Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2005

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), pubblicata nel S.O. n. 192 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, ai commi da 349 a 353 ha disposto rilevanti modifiche in ordine all'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tali modifiche normative costituiscono il secondo modulo di riforma della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, avviata – come è noto – con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria n. 2003), e si attengono ai principi contenuti nell'art. 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”.

Le novità più importanti introdotte dalla legge in commento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, riguardano:

- ◆ la riduzione del numero delle aliquote d'imposta;
- ◆ la revisione degli scaglioni di reddito;
- ◆ l'eliminazione delle detrazioni d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi da lavoro autonomo e di impresa minore;

- ◆ la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari;
- ◆ le novità concernenti la clausola di salvaguardia.

In considerazione che la richiamata legge n. 311/2004 ha, tra l'altro, rinumerato alcuni articoli del TUIR ed attribuito un nuovo ordine sistematico finalizzato a far precedere le norme relative alla determinazione dell'imposta da quelle relative agli oneri che possono essere dedotti dal reddito, si ritiene utile riportare, per completezza d'informazione e per debita conoscenza, gli articoli che qui interessano del suindicato TUIR, così come modificati dalla legge finanziaria.

“ART. 3 - BASE IMPONIBILE

1.L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, **nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.**

Omissis

ART. 11 – DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITÀ DELL'IMPOSIZIONE

1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri

deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

ART. 12 (ex art. 13) – DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA

1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a. **3.200 euro** per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b. **2.900 euro** per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:

a) **3.450 euro**, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) **3.200 euro**, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) **3.700 euro**, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice civile.

4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

ART. 13 (ex art. 12) – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro, 39 per cento .

1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta spettanti è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”

L'articolo 14 , avente ad oggetto “Altre detrazioni” è stato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, abrogato.

Le detrazioni previste dal soppresso articolo 14 sono state abrogate, in quanto non più coerenti con il nuovo sistema di tassazione dei redditi introdotto dalla riferita legge n. 311/2004, stante la rimodulazione delle aliquote di imposta e degli scaglioni di reddito.

* * * * *

Delineato il nuovo quadro normativo, si sottolinea che l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla materia de qua con circolare n. 2/E del 3 gennaio c.m., (consultabile sul sito www.agenziaentrate.it e allegata alla presente) a cui, comunque, si rimanda per ulteriori indicazioni.

Di seguito si illustrano le novità fiscali che hanno riflessi sulle pensioni e si fa presente che il Centro calcolo pensioni INPDAP procederà **ad applicare le nuove disposizioni a decorrere dalla rata scadente a febbraio p.v.**, effettuando altresì il conguaglio con i pagamenti disposti a gennaio 2005.

A) DEDUZIONE PER FAMILIARE A CARICO

Le detrazioni d'imposta per i familiari a carico sono state trasformate, a far data dal 1° gennaio 2005, in deduzioni dal reddito complessivo. In sostanza, le deduzioni per familiari a carico, se spettanti, abbattano il reddito complessivo del contribuente, unitamente agli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui all'art. 11 (no tax area), mentre, fino al 31 dicembre 2004, le detrazioni d'imposta diminuivano l'IRPEF dovuta.

Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel ripetuto art. 12, dal reddito complessivo si deducono i seguenti importi per oneri di famiglia:

- **3.200 euro** , per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- **2.900 euro** , per ciascun figlio, compresi i naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile. Tra questi rientrano il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

L'importo di 2.900 euro, per ciascun figlio, è aumentato al verificarsi di determinate condizioni; in particolare la deduzione in parola compete nell'importo di:

- **3.450 euro**, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

- **3.200 euro**, per il primo figlio, quando l'altro coniuge manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato;
- **3.700 euro**, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al riguardo, si precisa che la deduzione in questione è subordinata ad apposita istanza, prodotta dal titolare della pensione e corredata della prescritta certificazione attestante lo stato invalidante, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie indicate nell'art. 4 della richiamata legge n. 104/1992.

Si sottolinea che i riferiti artt. 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “gli accertamenti relativi alla minorazione sono effettuati dalle unità sanitarie locali [...]”.

E' appena il caso di precisare che le sedi provinciali e territoriali INPDAP devono soprassedere alla richiesta della certificazione suindicata, qualora detta circostanza risulti agli atti d'ufficio.

Con l'occasione, si ricorda che l'art. 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, statuisce, fra l'altro, che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento.

Come precisato nella citata circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate, tali deduzioni sostituiscono, in presenza delle condizioni previste dalla norma, la deduzione di euro 2.900 stabilita dall'art. 12, comma 1, e sono tra loro alternative. Ne consegue, ad esempio, che in presenza di un figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni, i contribuenti che hanno diritto alla deduzione potranno ripartire tra di loro la deduzione più favorevole, quella quindi pari a euro 3.700.

Per poter fruire della deduzione il familiare deve essere a carico del contribuente, vale a dire che non deve essere titolare di un reddito superiore a € 2.840,51, pari a £ 5.500.000. Si ricorda che la deduzione per il coniuge e i familiari non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il suddetto limite di € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, senza, quindi, tenere conto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area) e della deduzione per oneri di famiglia (family area).

Per quanto riguarda, in particolare, le deduzioni per i figli, si fa presente che le deduzioni stesse spettano sino a quando non vengono comunicate variazioni da parte degli interessati e competono indipendentemente dalla convivenza e dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o meno dediti agli studi e a tirocinio gratuito.

La concessione delle deduzioni per le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile è viceversa sempre subordinata alla convivenza.

La deduzione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori, anche se sono separati, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. In sostanza, la deduzione per i figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l'utilizzo. E' appena il caso di evidenziare che se un genitore fruisce al 100 per cento della deduzione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

Si rammenta che la deduzione per familiare a carico è rapportata a mese ed è riconosciuta esclusivamente a domanda, dalla quale deve risultare la misura della percentuale della deduzione richiesta per i figli e gli altri familiari a carico e l'impegno a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'attribuzione delle deduzioni in questione. La comunicazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

In sede di prima applicazione, ai fini della attribuzione della deduzione per oneri di famiglia, saranno ritenute valide le comunicazioni sulla base delle quali sono state concesse le precedenti detrazioni.

Pertanto, sempre in sede di prima applicazione (rata di febbraio 2005), il Centro calcolo pensioni INPDAP, trasformerà, in maniera automatica, le precedenti detrazioni per carichi di famiglia risultanti sulle partite di pensione in deduzioni tenendo conto dei redditi di pensione.

Analogamente a quanto previsto per la no tax area, il pensionato potrà chiedere all'INPDAP di non applicare la deduzione se, in possesso di altri redditi, ritiene di non avervi diritto o di doverne beneficiare in misura inferiore a quella risultante dalla pensione.

A tal fine ciascun pensionato riceverà, con l'avviso della rata di febbraio 2005, l'unito modello di deduzioni dal reddito e per familiari a carico da utilizzare per la comunicazione delle eventuali variazioni.

B) DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA SPETTANTE

Le deduzioni per carichi di famiglia sopra riportate sono relative ad importi teorici in quanto quelle effettivamente spettanti sono rapportate al reddito complessivo del contribuente.

Infatti, le modalità per calcolare l'importo effettivo della deduzione spettante per i familiari a carico sono stabilite dal comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR.

Detta deduzione, che può essere denominata "family area", spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni teoriche per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR e degli altri oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta per intero; se è minore o pari a zero, la deduzione non spetta; negli altri casi, ai fini del rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali, senza arrotondamento.

Trattasi di una procedura analoga a quella della "no tax area", che può essere espressa dalla seguente formula:

$$\frac{78.000 + \text{deduzioni teoriche per oneri di famiglia} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

Il risultato del predetto rapporto deve essere moltiplicato per le deduzioni teoriche onde stabilire l'importo di deduzione effettivamente spettante (vale a dire quello che potrà essere portato in deduzione dal proprio reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito imponibile).

Per la determinazione della base imponibile, occorre effettuare un doppio calcolo, il primo per la determinazione della spettanza della deduzione della progressività dell'imposta (no tax area), il secondo per la determinazione della deduzione spettante per gli oneri di famiglia, atteso che i relativi ammontari devono essere congiuntamente dedotti, unitamente agli oneri deducibili previsti dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo.

C) DEDUZIONE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Il comma 4-bis dell'art. 12 del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 349, della legge finanziaria 2005, prevede una nuova deduzione, di importo fino ad un massimo di 1.820 euro, riconosciuta per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tale deduzione spetta se le spese, debitamente documentate, sono sostenute sia direttamente dal soggetto non autosufficiente, sia nell'interesse di questo ultimo da un proprio familiare, anche se non sia nelle condizioni per essere considerato a carico.

Inoltre, non è necessaria la convivenza del familiare non autosufficiente con il soggetto che sostiene l'onere.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da idonea certificazione medica e la deduzione non si applica automaticamente, ma mediante il meccanismo di calcolo illustrato al precedente punto B).

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la più volte citata circolare n. 2/E, ai fini del calcolo riportato al punto B), in caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di oneri per familiari a carico, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione di cui sopra.

L'importo di 1.820 euro deve essere considerato come l'importo teorico massimo da utilizzare nell'applicazione del meccanismo volto ad individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito, e può essere ripartito anche tra più soggetti che sostengono la spesa.

Va comunque tenuto presente che la deduzione in parola potrà essere fatta valere dall'interessato in sede di dichiarazione dei redditi.

D) LA NUOVA TABELLA DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA

La legge n. 311/2004 ha disposto la riduzione da cinque a tre aliquote in riferimento ai seguenti scaglioni:

- 1) per i redditi fino a 26.000 euro, si applica l'aliquota del 23 per cento ;
- 2) per i redditi da 26.001 euro fino a 33.500 euro, si applica l'aliquota del 33 per cento ;
- 3) oltre 33.500 euro si applica l'aliquota del 39 per cento.

Oltre alle tre aliquote suindicate, il comma 350 della legge finanziaria ha previsto, per i redditi superiori a 100.000 euro, un contributo di solidarietà del 4% da applicare sulla parte di reddito imponibile che eccede tale importo.

Ancorché il contributo di solidarietà non sia stato inserito nell'art. 13 del TUIR, la legge in esame stabilisce che ad esso si rendono applicabili le disposizioni in materia di imposta sul reddito ai fini della sua dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo di solidarietà deve essere interpretato e gestito a tutti gli effetti come una ulteriore aliquota d'imposta, atteso che il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 5310-bis-B/VI/1, approvato dalla Commissione Finanze della Camera il 20 dicembre 2004, nell'ambito del dibattito parlamentare per l'approvazione del disegno di legge finanziaria, con il quale si impegna "ad adoperarsi affinché sia chiarito in via interpretativa [...] che, ai fini del reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà ha natura d'imposta [...]"

TABELLA ALIQUOTE D'IMPOSTA

| Reddito | Aliquota (%) | Imposta |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| fino a € 26.000 | 23 | 23% sull'intero importo |
| oltre € 26.000 fino a € 33.500 | 33 | 5.980 + 33% parte eccedente 26.000 |
| oltre € 33.500 fino a € 100.000 | 39 | 8.455 + 39% parte eccedente 33.500 |
| oltre € 100.000 | 43 | 34.390 + 43% parte eccedente 100.000 |

Con l'occasione, si ricorda che talune partite di pensione sono attualmente assoggettate alla aliquota indicata espressamente dai relativi titolari.

Nei casi della specie, per effetto della riduzione delle aliquote e della revisione degli scaglioni di reddito, il Centro calcolo pensioni INPDAP provvederà, in sede di prima applicazione, ad adeguare le aliquote in vigore fino al 31/12/2004 a quelle aventi decorrenza dal 1° gennaio 2005 secondo il seguente criterio:

| ALIQUOTE ANNO 2004 | ALIQUOTE ANNO 2005 |
|--|--|
| 23% fino a 15.000 euro | = 23% fino a 26.000 euro |
| 29% oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro | |
| 31% oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro | = 33% oltre 26.000 e fino a 33.500 euro |
| 39% oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro | = 39% oltre 33.500 e fino a 100.000 euro |
| 45% oltre 70.000 euro | = 43% oltre 100.000 euro |

E) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il comma 352 della legge in esame inserisce una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un peggioramento del loro trattamento fiscale. A tale proposito viene stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

I contribuenti, pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, potranno confrontare la nuova modalità di tassazione con quelle previste precedentemente ed applicare quella più favorevole.

Tenuto conto che la scelta da parte del contribuente deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, nessun adempimento in relazione a tale disposizione incombe in capo all'INPDAP in qualità di sostituto d'imposta.

Tuttavia, poiché l'Istituto presta assistenza fiscale anche per l'anno 2005, in sede di assistenza stessa, sarà applicata la disposizione in questione per i pensionati che presenteranno il modello 730.

F) TASSAZIONE DEGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

Le nuove aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 anche sugli arretrati di lavoro dipendente di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR.

Come anche ribadito dalla circolare n. 2 dell'Agenzia delle entrate, per reddito complessivo netto si intende "l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico rapportate al periodo stesso".

Al riguardo, in caso di erogazione di emolumenti arretrati da corrispondere nell'anno 2005, ai fini della determinazione dell'aliquota media, il reddito del biennio precedente (2003-2004) che il sostituto d'imposta deve prendere in considerazione, deve essere assunto al netto della sola deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area), atteso che la deduzione di cui all'art. 12, commi 1 e 2 (family area) è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 2005.

Il Centro calcolo pensioni INPDAP procederà a ricalcolare l'aliquota media tenendo conto delle nuove aliquote d'imposta.

G) ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Il comma 353 della legge finanziaria 2005 ha modificato gli artt. 23 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Le modifiche si sono rese necessarie al fine di coordinare la disciplina relativa alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte con le nuove disposizioni in materia di oneri di famiglia e con la nuova numerazione di taluni articoli del TUIR, come già evidenziato, ed hanno riguardato:

- art. 23 : il comma 2, lett. a) e c); il comma 3, primo periodo; la soppressione del terzo periodo del comma 4;
- art. 29 : il comma 1, lett. C); il comma 2, secondo periodo.

Sulla base di quanto precisato fino ad ora, il sostituto d'imposta opera nel seguente modo:

1. determina l'ammontare delle somme e dei valori che andrà a corrispondere nel periodo d'imposta, tenendo conto delle mensilità aggiuntive e dei compensi della stessa natura;
2. sottrae l'ammontare degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir;
3. calcola l'importo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, applicando all'ammontare teorico della stessa deduzione la percentuale risultante dal rapporto previsto dall'articolo 11, comma 5, del TUIR;
4. calcola l'importo della deduzione per oneri di famiglia, applicando all'ammontare teorico della stessa deduzione la percentuale risultante dal rapporto previsto dall'articolo 12, comma 4-ter del TUIR;
5. ragguaglia le deduzioni di cui agli articoli 11 (no tax area) e 12, commi 1 e 2 (family area), del TUIR ai singoli periodi di paga;
6. sottrae dal reddito erogato gli importi delle deduzioni spettanti ed applica la ritenuta sulla base delle aliquote progressive (compreso il contributo del 4% per cento) per scaglioni di reddito rapportate al periodo di paga.

Si fa inoltre presente che, per effettuare le ritenute sulle mensilità aggiuntive, il sostituto d'imposta, non terrà in considerazione le deduzioni di cui ai più volte riferiti artt. 11 e 12, commi 1 e 2, del Tuir, fermo restando che le stesse mensilità aggiuntive devono essere considerate ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo delle deduzioni in questione, così come sopra indicato.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala